

R.G. EDI 2/2024

**TRIBUNALE DI FERRARA****UFFICIO DEL GIUDICE DELEGATO ALLE PROCEDURE CONCORDATARIE**

Il G.D. dott.ssa Anna Ghedini,

letto il ricorso per esdebitazione dell'incapiente presentato il 23.12.24 da   
 rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Marangoni del foro di Ferrara,  
esaminata la documentazione allegata e letta la relazione del gestore della crisi dott.  
Pincelli di Ferrara,

**OSSERVA**

A prescindere dalla ricorrenza degli altri presupposti, on essendovi peraltro seri dubbi sul fatto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento e non abbia utilita' dalle quali rinvenire soddisfacimento per i propri creditori, risulta assorbente, nel caso de quo, la constatazione della carenza del presupposto soggettivo, costituito dalla meritevolezza di cui all'art. 283 comma 7 CCI ovvero dalla mancata causazione dell'indebitamento con colpa grave o dolo del debitore.

Infatti la lettura dell'elenco creditori consente di verificare che, a fronte di 176.121 euro di massa passiva i debiti verso l'Erario ammontano a euro 128.097 ovvero alla stragrande maggioranza del passivo. Non e' stato fornito, ne' nella scarna documentazione allegata ne' nella narrativa del ricorso e della relazione del gestore, un dettaglio analitico della composizione del debito verso il Fisco, ma nella relazione del gestore viene genericamente indicato che il debito e' relativo al sistematico omesso versamento dell'IVA a fare data dal 2006 in avanti e fino a tutto il 2020.

Il ricorrente infatti nel 2001 iniziava una attivita' in proprio di trasporto per conto terzi, successivamente nel 2004 convertendola, atteso lo scarso successo, in attivita' di giardiniere. Ebbene dal 2006 il  inizia a non versare l'IVA e, nonostante la assenza di redditivita' della impresa, continua per 14 anni a svolgere la propria attivita', sempre omettendo di versare le imposte.

A volere indagare, come obbligatorio per legge, sulle cause del sovraindebitamento la lettura del ricorso, pur senza cennare al fatto che la gran parte dei debiti sono verso l'Erario, sembra suggerire un rapporto di causa effetto fra la necessita' di assistere la moglie invalida e la incapacita' di pagare i propri debiti.

Invero la documentazione circa la malattia della moglie del ricorrente e' costituita solamente da un allegato alla relazione del gestore, ovvero da un verbale di accertamento della invalidita' del 28.2.17 che conferma una invalidita' civile al 90%. Il verbale da' conto della insorgenza della malattia a fare data dal 1995 e restituisce un quadro di una persona orientata, collaborante e con passaggi posturali e cammino



autonomi. La signora certamente non può lavorare ma non necessariamente ha bisogno di assistenza, tanto è che la signora non gode di indennità di accompagnamento ed ha, si apprende dal ricorso, acquistato una vettura nel 2023.

Ebbene, tale essendo lo stato della coniuge, e essendo lo stesso presente nel momento in cui, nel 2001, il ricorrente decideva di mettersi in proprio e di svolgere attività imprenditoriale, non si ravvisa alcun serio legame concausale fra il mancato pagamento delle imposte e lo stato di malattia predetto.

Deve poi essere rilevato che, secondo quanto emerge dallo stesso ricorso, la attività aveva sempre presentato una scarsa marginalità: a fronte di tale evenienza il ricorrente, anziché cessare la propria attività o cercare di ridimensionare il proprio debito, ha ommesso sistematicamente di pagare i tributi per IVA, oltre che ricorrere a prestiti.

La decisione di continuare la attività di impresa, da cui ogni anno si generavano nuovi debiti verso l'Erario, ha aggravato l'indebitamento fino a trasformarlo in definitiva e irreversibile insolvenza.

A fronte di ciò deve escludersi che ricorra il necessario presupposto per la esdebitazione invocata, non potendo non rammentarsi che l'istituto in commento è un vero e proprio beneficio di legge che non presuppone alcuna soddisfazione, sia pure minima, dei propri debiti, costituendo una deroga eccezionale dal principio della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c.

Anche se può non costituire un reato, il mancato pagamento delle imposte costituisce sempre un disvalore (v. T. Verona 7.9.23, in Ilcaso.it) poiché "l'obbligo di concorrere alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva e in base a criteri di proporzionalità è costituzionalmente sancito ed è strettamente legato al dovere di solidarietà sociale ed al principio di uguaglianza.

Come osservato dalla Corte Costituzionale "la universalità della imposizione, desumibile dalla espressione testuale «tutti» (cittadini o non cittadini, in qualche modo con rapporti di collegamento con la Repubblica italiana), deve essere intesa nel senso di obbligo generale, improntato al principio di eguaglianza (senza alcuna delle discriminazioni vietate: art. 3, primo comma, della Costituzione), di concorrere alle «spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva» (con riferimento al singolo tributo ed al complesso della imposizione fiscale), come dovere inserito nei rapporti politici in relazione all'appartenenza del soggetto alla collettività organizzata" (ord. N. 341 del 2000). Del resto la omissione del pagamento delle imposte, costituendo una indebita fonte di finanziamento, falsa il sistema della concorrenza e consente il mantenimento sul mercato di imprese che non sono in grado di generare ricchezza con il rischio di aggravamento del dissesto (come verificatosi nel caso de quo).



In difetto dell'indispensabile presupposto soggettivo il ricorso deve quindi essere rigettato.

PQM

Rigetta il ricorso.

Si comunichi.

Ferrara, 28/12/2024

Il GD

Anna Ghedini

